

CONVENZIONE SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA MANCATA PRODUZIONE EOLICA

ai sensi della deliberazione ARG/elt 5/10

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di €26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 05754381001, nella persona del Dott. Francesco Sperandini, in qualità di Direttore della Divisione Operativa

e

PERSONA FISICA

il\la sottoscritto **NOME COGNOME** nato\a **COMUNE DI NASCITA (PROVINCIA)**, il **DATA DI NASCITA FORMATO GG/MM/AAAA**, residente in **INDIRIZZO RESIDENZA**, comune di **COMUNE DI RESIDENZA**, codice fiscale **CODICE FISCALE ALFANUMERICO PERSONA FISICA**, in seguito denominato per brevità “Utente del dispacciamento/Produttore”,

DITTA INDIVIDUALE

il\la sottoscritto **NOME COGNOME** nato\a **COMUNE DI NASCITA (PROVINCIA)**, il **DATA DI NASCITA FORMATO GG/MM/AAAA**, residente in **INDIRIZZO RESIDENZA**, comune di **COMUNE DI RESIDENZA**, partita IVA **NUMERICA 11 CIFRE**, codice fiscale **CODICE FISCALE ALFANUMERICO 14 CIFRE PERSONA FISICA**, titolare di **DENOMINAZIONE DELLA DITTA**, con sede in **INDIRIZZO SEDE DITTA**, comune di **COMUNE SEDE DELLA DITTA (PROVINCIA)**, in seguito denominato per brevità “Utente del dispacciamento/Produttore”,

PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO PUBBLICO/UN CONDOMINIO DI UNITÀ ABITATIVE E/O DI EDIFICIO **RAGIONE SOCIALE PERSONA GIURIDICA** con sede in **INDIRIZZO SEDE PERSONA GIURIDICA (VIA, NUMERO CIFICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)**, Codice fiscale **CODICE FISCALE NUMERICO 11 CIFRE PERSONA GIURIDICA**, Partita IVA **NUMERICA 11 CIFRE**, rappresentata da **NOME COGNOME RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA**, nato a **COMUNE (PROVINCIA) DI NASCITA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**, il **DATA DI NASCITA FORMATO GG/MM/AAAA**, nella qualità di legale rappresentante, nel seguito denominata brevemente “Utente del dispacciamento/Produttore”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premessato che:

- l'articolo 1, comma 1, punto a) dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt 5/10 “Condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili” (di seguito Allegato A), definisce che “mancata produzione eolica è, per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica non prodotta da un'unità di produzione eolica per effetto dell'attuazione degli ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna”;

- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A prevede che l'Utente del dispacciamento di una o più unità di produzione di energia elettrica da fonte eolica la cui produzione di energia elettrica abbia subito riduzioni per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna possa presentare al GSE, e per conoscenza a Terna, una istanza per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione eolica secondo le modalità di cui all'Allegato A;
- l'articolo 3, comma 2 dell'Allegato A assegna al GSE il compito di effettuare la quantificazione della mancata produzione eolica, e a Terna il compito di effettuare il calcolo e l'erogazione del corrispettivo per la remunerazione della mancata produzione eolica;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A prevede che il GSE stipuli con i soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al punto precedente una convenzione finalizzata a regolare le modalità e le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione eolica, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari;
- nel caso in cui si applichi la deliberazione n. 280/07 e s.m.i., l'istanza di cui al punto precedente viene presentata dal Produttore e la convenzione sottoscritta tra il produttore e il GSE integra la convenzione di ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07 e s.m.i.;
- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico ai fini della presentazione dell'istanza, della stipula della convenzione e per la gestione tecnica dei flussi informativi collegati alla quantificazione della mancata produzione eolica;
- le modalità e condizioni tecnico-operative relative a:
 - accesso e funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dell'Allegato A;
 - comunicazione dei dati caratteristici degli impianti per i quali si richiede la quantificazione della mancata produzione eolica;
 - comunicazione dei dati propedeutici al calcolo della mancata produzione eolica;
 - altri flussi informativi,
 vengono dettagliate dal GSE in un documento denominato Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) pubblicato sul sito internet del GSE www.gse.it;
- la quantificazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica viene effettuata dal GSE secondo le modalità definite nel Titolo II, articoli 4, 5 e 6 dell'Allegato A e nelle DTF;
- il calcolo e l'erogazione del corrispettivo a remunerazione della mancata produzione eolica viene effettuato da Terna secondo le modalità definite nel Titolo III, articolo 7 dell'Allegato A;
- l'Utente del dispacciamento [produttore] esercisce l'unità di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominata, ubicata nel Comune di, di potenza attiva nominale pari a kW, identificata dal codice *RUP/SAPR* e afferente all'impianto identificato dal codice *CENSIMP*, alla quale sono associate le caratteristiche richiamate nell'articolo 2 della presente convenzione;
- l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- l'Utente del dispacciamento [produttore] ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'Allegato A al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di quantificazione della mancata produzione eolica;

- i precedenti punti e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola le modalità e le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati delle grandezze fisiche necessarie al calcolo.

Articolo 2

Applicabilità della deliberazione n. 280/07

Nel caso in cui il produttore esercisca un'unità di produzione di energia elettrica da fonte eolica sulla quale sia stato stipulato un contratto di ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07 e s.m.i., la presente convenzione integra la convenzione di ritiro dedicato in relazione alle vicende che ne trasferiscano la titolarità, ne modifichino la durata o determinino l'estinzione del rapporto contrattuale.

Articolo 3

Dati caratteristici dell'unità di produzione

L'unità di produzione di energia elettrica da fonte eolica oggetto della presente convenzione presenta i dati caratteristici contenuti negli allegati alla istanza di cui all'articolo 3, comma 1 dell'Allegato A, di seguito richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione:

- Allegato 1: scheda tecnica aerogeneratori;
- Allegato 2: curve di potenza aerogeneratori;
- Allegato 3: descrizione orografica e planimetria impianto;
- Allegato 4: descrizione e certificazione di taratura della stazione anemometrica;
- Allegato 5: elenco apparati di controllo e registrazione fonte primaria;
- Allegato 6: schema unifilare elettrico;
- Allegato 7: descrizione apparati di misura sul punto di immissione;
- Allegato 9: documento valutazione rischi;
- Allegato 10: serie storiche dati di produzione e della fonte primaria.

Ai fini della definizione della franchigia di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, dell'Allegato A, il GSE riceve da Terna gli eventuali aggiornamenti in merito al riconoscimento della deroga per l'unità di produzione in oggetto.

Articolo 4

Obblighi dell'Utente del dispacciamento [produttore]

L'Utente del dispacciamento [produttore] che si è registrato sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Allegato A ed ha presentato istanza ai sensi dell'art. 3,

comma 1 dell'Allegato A, è tenuto a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche predisposte dal GSE per ogni attività correlata al presente rapporto contrattuale osservando le modalità e condizioni previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) emesse, aggiornate e pubblicate dal GSE sul proprio sito internet (www.gse.it).

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), dell'Allegato A tutti i costi connessi all'alimentazione dei sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati relativi agli anemometri di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) dell'Allegato A, sono a carico dell'Utente del dispacciamento [produttore].

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 5 dell'Allegato A, l'Utente del dispacciamento [produttore] invia al GSE, secondo le modalità specificate nelle DTF allegate alla presente convenzione, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni di energia elettrica, nonché ogni altra informazione che il GSE richieda ai fini del miglioramento dei propri modelli previsionali, ivi compresi i dati di intensità e direzione del vento rilevati in tempo reale. A tal fine l'Utente del dispacciamento [produttore] consente al GSE di poter acquisire i dati in tempo reale accedendo direttamente, ove necessario, alle apparecchiature di rilevazione e registrazione della fonte primaria del produttore.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A, nel caso di unità di produzione diverse da quelle di riferimento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 dell'Allegato A, l'Utente del dispacciamento [Produttore] può richiedere che il GSE utilizzi, ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica producibile dalla medesima unità di produzione eolica, i dati derivanti da anemometri installati nel sito in cui sorge l'unità di produzione anziché i dati degli anemometri di riferimento. In tal caso gli oneri di installazione, certificazione e di manutenzione degli anemometri e dell'intera catena di misura, nonché gli oneri di trasmissione dei dati di misura richiesti dal GSE, sono posti a carico dell'Utente del dispacciamento [produttore].

L'Utente del dispacciamento [produttore] si impegna a fornire al GSE, nelle modalità e nei tempi da questi indicati, ogni ulteriore informazione, rispetto a quanto previsto nel documento tecnico di cui all'art. 11, Allegato A, finalizzata alla corretta determinazione della mancata produzione eolica.

L'Utente del dispacciamento [produttore] è tenuto al rispetto delle regole contenute nel documento tecnico di cui all'art. 11, Allegato A e nelle successive modifiche o integrazioni che si rendano necessarie al fine di una corretta determinazione della mancata produzione eolica.

L'Utente del dispacciamento [produttore] è tenuto a comunicare a Terna qualsiasi variazione alla configurazione dell'impianto, ivi compresa un'eventuale variazione di potenza, al fine di richiedere l'aggiornamento dell'anagrafica impianto nei sistemi informativi di Terna.

Articolo 5

Obblighi del GSE

Il GSE, per ciascun mese di validità della presente convenzione, sulla base delle informazioni trasmesse da Terna, dai gestori di rete, dall'Utente del dispacciamento [produttore] e di quelle rilevate direttamente dal GSE, ai sensi di quanto previsto rispettivamente agli articoli 4, 5, 6, 8 e 10 dell'Allegato A nonché nelle DTF, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento:

- a) determina, per ciascuna ora del mese di riferimento, la quantità di energia elettrica producibile dalla unità di produzione eolica secondo le modalità e tempistiche previste agli articoli 4 e 8 dell'Allegato A e nelle DTF; ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'Allegato A tale determinazione viene effettuata in acconto, salvo conguaglio al termine dell'anno anche

in esito ai processi di validazione e rivalidazione di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A;

- b) determina, per ciascuna ora del mese di riferimento interessata da ordini di dispacciamento, la mancata produzione eolica secondo le modalità e tempistiche previste all'articolo 6 dell'Allegato A, nelle DTF e nel documento tecnico di cui all'art. 11, Allegato A per il riconoscimento della mancata produzione eolica;
- c) comunica attraverso il portale informatico a Terna, e contestualmente all'Utente del dispacciamento [produttore] la quantificazione della mancata produzione eolica, secondo le modalità e tempistiche previste nelle DTF,

fatto salvo il caso di mancata comunicazione da parte di Terna, e/o dei gestori di rete e/o dell'Utente del dispacciamento [produttore], delle informazioni necessarie.

In caso di mancata comunicazione, da parte di Terna e/o dei gestori di rete e/o dell'Utente del dispacciamento [produttore], delle informazioni necessarie al calcolo della quantificazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, il GSE si impegna a operare le opportune azioni di sollecito nei confronti dei soggetti inadempienti, tenendone informato l'Utente del dispacciamento [produttore]. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il GSE potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento dei gestori di rete e/o dell'Utente del dispacciamento [produttore].

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 dell'Allegato A, in caso di indisponibilità dei dati di intensità e direzione del vento di cui all'articolo 4, comma 2 dell'Allegato A, e fino al momento in cui tali dati non risulteranno essere disponibili, il GSE ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica producibile dall'unità di produzione eolica, utilizza i dati di intensità e direzione del vento derivanti dalle migliori previsioni meteorologiche disponibili.

Nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 e s.m.i., il GSE trasferisce il premio di cui all'articolo 23, comma 1, dell'Allegato A al produttore. Tali corrispettivi vengono pubblicati sul portale GSE del Ritiro Dedicato con le medesime modalità e tempistiche dei corrispettivi di cui all'art. 8 della succitata deliberazione.

Ai sensi dell'art. 4.2, lettere c) e d) della deliberazione ARG/elt 5/10, il GSE procede ad informare l'utente del dispacciamento [produttore] dell'UP di riferimento che viene utilizzata per la definizione e validazione del modello previsionale che permette di ricostruire l'energia elettrica producibile. Il GSE si impegna a pubblicare e mantenere aggiornata tale informazione sul portale informatico MPE di riferimento a disposizione dell'utente del dispacciamento [produttore].

Articolo 6

Regolazione economica e fatturazione

Nel caso di unità di produzione eolica in regime di ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07, il GSE, per effetto della presente Convenzione:

- corrisponde al produttore, per ciascun mese di riferimento e per ciascuna ora del periodo di validità dell'ordine di dispacciamento, il corrispettivo pari al prodotto tra il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e s.m.i. e la mancata produzione eolica oraria calcolata e trasmessa dal GSE ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione.

Ai fini della regolazione del corrispettivo di cui al presente articolo, il GSE, con riferimento a ciascun mese di competenza e secondo le modalità previste nelle DTF:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza pubblica sul portale informatico a disposizione del produttore l'importo del corrispettivo di cui al presente articolo e autorizza il produttore alla fatturazione;

Ferma restando la tempistica sopra rappresentata, per quanto concerne le modalità di fatturazione e pagamento si applicano le condizioni previste agli articoli 9, 10 e 11 della convenzione di ritiro dedicato con riferimento alla remunerazione della cessione dell'energia.

Articolo 7

Misura dell'energia elettrica

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

Articolo 8

Obblighi informativi

L'Utente del dispacciamento [produttore] si impegna a comunicare tempestivamente al GSE qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione delle quantità di energia di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

L'Utente del dispacciamento [produttore] si impegna a comunicare tempestivamente al GSE qualsiasi variazione relativa alla persona dell'Utente del dispacciamento [produttore] e qualsiasi ulteriore elemento necessario all'accertamento della sussistenza degli elementi essenziali che consentono la permanenza nella presente convenzione.

Articolo 9

Comunicazioni

Le Parti si impegnano a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici.

Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte dell'Utente del dispacciamento [produttore].

Articolo 10

Verifiche

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 1 dell'Allegato A, il GSE, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, può effettuare verifiche, documentarie o mediante sopralluoghi, sull'unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento, sugli anemometri di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2 lettera b) dell'allegato A e sugli anemometri di cui all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi dalle apparecchiature delle centraline anemometriche che sono utilizzate per la telelettura o per la registrazione delle grandezze fisiche acquisite dal GSE direttamente o a mezzo di sistemi datalogger o SCADA.

Il GSE comunicherà all'Utente del dispacciamento [produttore] la data del sopralluogo sull'impianto. Nel corso delle attività di verifica l'Utente del dispacciamento [produttore] potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovranno essere comunicati formalmente al GSE, con debito anticipo rispetto alla data indicata per il sopralluogo, il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 2 dell'Allegato A, qualora il GSE dovesse accertare l'avvenuta manomissione dei dispositivi di acquisizione e trasmissione delle misure di intensità e direzione del vento o tentativi di alterazione dei dati di input dei modelli previsionali al fine di alterare la ricostruzione della mancata produzione, ne dà comunicazione a Terna e alla Autorità. [In tal caso il produttore è tenuto a restituire al GSE tutte le somme già versate ai sensi dell'articolo 5 della presente convenzione fino alla data del precedente controllo, maggiorate degli interessi legali.] (la frase tra parentesi quadre deve comparire solo per i produttori RID)

Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata alla Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 11

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal .../.../... e avrà scadenza il 31/12/....

La Convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 e/o salvo disdetta da comunicarsi dall'Utente del dispacciamento [Produttore] a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.

Articolo 12

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Utente del dispacciamento [produttore] incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti nel caso in cui l'impianto sia trasferito ad un Utente del dispacciamento diverso da colui che ha sottoscritto e firmato la convenzione.

Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Utente del dispacciamento [produttore], agli obblighi previsti dal presente contratto.

L'Utente del dispacciamento [Produttore] ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima della data dalla quale si intende recedere.

Articolo 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, che non possa essere risolta in via bonaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti fanno espresso rinvio alla disposizioni di cui all'Allegato A, alle norme in materia di dispacciamento, connessione di impianti alla rete, misura dell'energia elettrica e trasporto e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente applicate alla presente Convenzione eventuali modifiche dovute a successivi mutamenti e aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Roma, lì --/--/----

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente

L'Utente del dispacciamento [il Produttore] dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 3 “*Dati caratteristici dell'unità di produzione*”, Articolo 4 “*Obblighi dell'Utente del dispacciamento [produttore]*”, Articolo 5 “*Obblighi del GSE*”, Articolo 6 “*Regolazione economica e fatturazione*”, Articolo 7 “*Misura dell'energia elettrica*”, Articolo 8 “*Obblighi informativi*”, Articolo 9 “*Comunicazioni*”, Articolo 10 “*Verifiche*”, Articolo 11 “*Decorrenza e durata della Convenzione*”, Articolo 12 “*Risoluzione della Convenzione*”, Articolo 13 “*Foro competente*”, Articolo 14 “*Rinvio*”.

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente